SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214

MINISTERO DELLA SALUTE

01A9115

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Senise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Senise (Potenza) ed il sindaco nella persona dell'ing. Luigi Le Rose;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Lagonegro in data 20 febbraio 2001, esecutiva ai sensi di legge, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Senise (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Senise (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Luigi Le Rose.

Successivamente, con sentenza del tribunale di Lagonegro del 20 febbraio 2001, divenuta esecutiva per improcedibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello in data 6 giugno 2001, il suddetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, per l'accertata incompatibilità di cui all'art. 5 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 e all'art. 63, comma 1, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senise (Potenza).

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A9024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Manduria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Manduria (Taranto) ed il sindaco, nella persona del dott. Gregorio Pecoraro;

Considerato che, in data 18 giugno 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manduria (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Galeone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Manduria (Taranto) è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Gregorio Pecoraro.

Il citato amministratore, in data 18 giugno 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2490/13. 12/Gab. del 10 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manduria (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Galeone.

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A9025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Pisticci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pisticci (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pisticci (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberico Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pisticci (Matera), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 12 luglio 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 7627/13.1/U.O. 1° Gab./F. 3402 del 12 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pisticci (Matera) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberico Gentile.

Roma, 25 luglio 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A9026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «SICAPT - Società internazionale collaudi ascensori perizie tecnologiche S.r.l.» in Lecco, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo SICAPT - Società internazionale collaudi ascensori perizie tecnologiche S.r.l., con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, in data 27 novembre 2000, acquisita in atti di questo Ministero in data 6 dicembre 2001, prot. n. 757739, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo SICAPT - Società internazionale collaudi ascensori perizie tecnologiche S.r.l., con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo SICAPT - Società internazionale collaudi ascensori perizie tecnologiche S.r.l., con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo SICAPT - Società internazionale collaudi ascensori perizie tecnologiche S.r.l., con sede legale in via Palestro, 20 - Lecco, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o

la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9184

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «SIDEL S.p.a.», in Bologna, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo SIDEL S.p.a., con sede legale in via Larga, 34/2 - 40138 Bologna, in data 5 marzo 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 marzo 2001, prot. n. 785129, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo SIDEL S.p.a., con sede legale in via Larga, 34/2 - 40138 Bologna, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo SIDEL S.p.a., con sede legale in via Larga, 34/2 - 40138 Bologna, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo SIDEL S.p.a., con sede legale in via Larga, 34/2 - 40138 Bologna, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata, su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero della attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A9185

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 agosto 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Reozem» ora «Diltiazem».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 377 del 20 giugno 2001 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. alla ditta Merck Generics Italia S.p.a.;

Visto il decreto n. 377 del 20 giugno 2001 con il quale questa amministrazione ha autorizzato il cambio di denominazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto da Reozem a Diltiazem;

Vista la domanda della ditta Merck Generics Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 giugno 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

REOZEM ora DILTIAZEM:

14 cpr cess. reg. 300 mg - A.I.C. n. 033287018;

28 cpr cess. reg. 300 mg - A.I.C. n. 033287020.

Ditta Merck Generics Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2001

Il dirigente: GUARINO

01A9171

DECRETO 6 agosto 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva dei presente decreto;

Vista la comunicazione datata 1º giugno 2001, della ditta Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., rappresentante per l'Italia della società Novo Nordisk A/S;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Novo Nordisk A/S, sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

ACTRAPID HM NOVOLET - 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 027559032;

ACTRAPHANE 30/70 HM NOVOLET - 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 027563093;

PROTAPHANE HM NOVOLET - 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 027561036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 6 agosto 2001

Il dirigente: GUARINO

01A9168

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie seguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Alluvionati provincia Salerno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituta per rogito notar Gaetano Amato, in data 29 dicembre 1954, repertorio n. 1256, registro società n. 2643/3644, tribunale di Salerno B.U.S.C. n. 352;

2) società cooperativa edilizia «S. Bartolomeo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Giovanni Della Monaca, in data 29 novembre 1962, repertorio n. 12403, registro società n. 3198/4231, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 205;

3) società cooperativa edilizia «S.Lucia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito notar Renato Tafuri, in data 25 settembre 1974, repertorio n. 84, registro società n. 5703/6781, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1522;

4) società cooperativa edilizia «Splendor - Società cooperativa e responsabilità limitata», con sede in Fisciano costituita per rogito notar Gustavo Trotta, in data 23 ottobre 1991, repertorio n. 31567, registro società n. 1285/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5398.

Salerno, 31 maggio 2001

Il direttore: COPPOLA

01A8755

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 luglio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Mantova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 226 del 16 maggio 2001 con il quale il presidente della provincia di Mantova designa la rag. Grazia Cotti Porro e la dott.ssa Stefania Trentini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della rag. Grazia Cotti Porro e della dott.ssa Stefania Trentini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale unica per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Mantova;

Decreta:

La rag. Grazia Cotti Porro e la dott.ssa Stefania Trentini sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae della dott.ssa Stefania Trentini

Titolo di studio: laurea in giurisprudenza: punti 4, 00.

Funzionario dal 1996 (non precisato giorno e mese) presso una associazione sindacale datoriale con mansioni di assistenza e consulenza alle aziende associate in materia sindacale e gestione del personale (valutato il periodo dal 1997 al 2000). In particolare: relazioni sindacali, contratti aziendali, vertenze di lavoro collettive ed individuali, ricorso alla C.I.G., organizzazione seminari, licenziamenti individuali e collettivi etc.

Dal 1999 membro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali presso la direzione provinciale del lavoro di Mantova.

Dal 1999, membro della commissione conciliativa presso la C.C.I.AA.: punti 20,00.

Altri titoli di studio, corsi, stages, pubblicazioni: corso gestione del personale: punti 0,50.

Totale punti: 24,50.

Curriculum vitae della rag. Grazia Cotti Pozzo

Titolo di studio: diploma di ragioniera: punti 2.

Consigliere di parità dal 1987.

Consigliere di parità per la provincia di Mantova dal 1993.

Vice presidente A.N.C.O.R.P.A.R.I. dal 1995.

Capo settore parità presso ispettorato regionale lavoro dal 1992.

Gruppo ispettivo regionale sulla parità dal 1989.

Presidente e socia del collegio dei sindaci della coop. Fiordo per anni 10.

Responsabile coordinatrice donne e formazione nella C.I.S.L. dal 1975 al 1987.

Organizzazione corsi di 150 ore con il CITE per i coordinamenti femminili.

Organizzazione tavola rotonda ispettorato del lavoro e legge n. 125/1991: riflessione e proposte anno 1992.

Organizzazione primo corso su evoluzione del mercato del lavoro presso il Ministero anno 1991.

Organizzazione progetto INDOLA anno 1994.

Sportello donna presso SCICA di Mantova/Ostiglia/Viadana/Suzzara.

Corso pari opportunità per operici informatiche presso il C.F.P. di Mantova.

Progetto di pari opportunità - Informazione e orientamento scolastico.

Attività di conciliazione e patrocinio in vertenze lavorative contro donne.

Progettazione e gestione ricerca «cooperative in rosa: nuovi sistemi di flessibilità etc.» anno 1996/1997.

Progettazione e direzione corso F.S.E. regione Lombardia per consigliere di parità anno 1996/1997.

Progettazione e direzione progetto occupazione - N.O.W «Consigliere di parità più rete telematica europea etc. anni 1997/2000».

Progettazione e direzione due corsi F.S.E. regione Lombardia anno 1998.

Organizzazione giornata seminariale su Mentoring per le donne anno 2000.

Attuale gestione progetto buona prassi ispettiva denominato «MERIDIS» in convenzione con la Comunita europea anno 2000/2001: punti 25.

Altri titoli di studio, corsi stages, pubblicazioni etc.:

frequenza corso regione Lombardia e Ministero del lavoro con conseguimento attestato consigliere di parità anno 1987;

pubblicazioni:

analisi di un caso di segregazione verticale: fattori e rimedi;

ruolo interattivo, di supporto e promozionale dell'ispettorato del lavoro;

European Equalitv Ageur: una professione oltre il 2000;

formazione e parità: un percorso tra le leggi;

parità e depenalizzazione: il ruolo dell'Ispettorato del lavoro etc.: punti 5.

Totale punti: 32.

01A8792

DECRETO 18 luglio 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Lodi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 13 del 15 febbraio 2001 con il quale il presidente della provincia di Lodi designa la dott.ssa Ornella Veglio consigliere di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Ornella Veglio, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora costituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Lodi;

Decreta:

La dott.ssa Ornella Veglio è nominata consigliere di parità effettiva della provincia di Lodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae della dott.ssa Ornella Veglio

Studi e formazione.

Laurea in scienze economiche e commerciali, Univ. Bocconi Milano, febbraio 1963.

Maturità scientifica liceo Leonardo da Vinci, Milano, luglio 1958.

Lingue:

Inglese: buono.

Francese: buono.

Esperienze lavorative:

Collaborazione agenzia Pari e Dispari, 1990 - oggi.

In pensione, settembre 2000.

Distacco dalla scuola come segretaria generale CGIL scuola della provincia di Lodi, 1993-2000.

Docente materie giuridiche ed economiche scuola superiore statale, 1974-1992.

Docente di matematica corsi statali per lavoratori (150 ore), 1971-1973.

Docente di matematica corsi professionali lavoratori dell'edilizia, 1971-1973.

Dal 1980 attività di formazione rivolta a docenti e personale amministrativo tra cui 1995 ragazze e ragazzi nella scuola: uguale e diversi - Provveditorato di Novara, 1996 progetto per la prevenzione della dispersione scolastica - Provveditorato di Lodi, 1997 linguaggio e sessualità - Provveditorato di Verbano Cusio Ossola, l'organizzazione dell'attività professionale nella scuola - Istituto tecnico Pasolini, Milano la scuola come pubblico servizio - Provveditorato di Lodi.

Dal 1985 attività di formazione rivolta alle donne con l'organizzazione e il coordinamento di corsi monografici 150 ore rivolti alle donne dei diversi settori lavorativi.

Attività extralavorative.

Organizzazione di mostre, convegni, dibattiti in collegamento con la provincia e il comune di Lodi.

Dal 2000 componente della Commissione per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Lodi.

Dal 1999 componente Comitato pari opportunità del Ministero della pubblica istruzione - Roma.

Dal 1996 Consigliera di parità della provincia di Lodi.

Dal 1995-1999 membro di giunta della Camera di commercio di Lodi.

01A8793

DECRETO 18 luglio 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Cremona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale

in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 9 del 17 gennaio 2001 con il quale il presidente della provincia di Cremona designa la sig.ra Laura Brugnolotti consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Laura Brugnolotti allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora costituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Cremona;

Decreta:

La sig.ra Laura Brugnolotti è nominata consigliere di parità effettiva della provincia di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae della sig.ra Laura Brugnoletti

Studi effettuati e formazione.

Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico «G. Aselli» di Cremona, a.s. 1983/84.

Attestato di T.d.R. presso la Scuola per terapisti della riabilitazione «Istituti Ospitalieri di Cremona», giugno 1990.

Corso di formazione sindacale «Pari opportunità e azioni positive» presso fondazione «A. Kuliscioff» a cura del Coordinamento donne UIL Lombardia, 25/26 maggio 2000.

Esperienze di lavoro.

Impiegata presso la R.S.A. «ospedale E. Germani» a Cingia de Botti (Cremona), dal luglio 1990 ad oggi.

Attività svolte.

Riabilitazione funzionale.

Terapia occupazionale.

Attività di gruppo.

Somministrazione test-psicometrici.

Attività didattica.

Altre esperienze professionali e personali.

Rappresentate sindacale aziendale presso l'Ospedale «E. Germani» di Cingia de Botti (Cremona), 1993-1998.

R.S.U. eletta nella struttura dove lavora, 1998 ad oggi.

Responsabile coordinamento donne UIL di Cremona e componente coordimamento donne UIL regionale, 1998 ad oggi.

Componente Commissione provinciale per le pari opportunità della provincia di Cremona, gennaio 2001.

Attività svolte.

Sportello di consulenza per lavoratrici in materia di pari opportunità presso CSP UIL a Cremona.

Relazioni con uffici vertenze sindacali in tema di discriminazione e segregazione professionale delle lavoratrici.

Assemblee nei luoghi di lavoro su temi sindacali generali ed in particolare sui problemi delle pari opportunità.

Partecipazione a riunioni di informazione/formazione per lavoratrici/ori sui temi delle politiche del lavoro.

01A8794

DECRETO 18 luglio 2001.

Nomina del consigliere di parità effettivo della provincia di Siena.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine

individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le Commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 66507 del 29 dicembre 2000 con il quale il presidente dell'amministrazione provinciale di Siena designa l'avv. Bruna Giannini e la dott.ssa Maria Ausiliatrice Bazzini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Vista la nota n. 26722 del 7 maggio 2001 con la quale la provincia di Siena ha comunicato la volontà della dott.ssa Maria Ausiliatrice Bazzini di non essere riconfermata nell'incarico e ritirata la suddetta candidatura;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Bruna Giannini, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità effettiva della provincia di Siena;

Decreta:

L'avv. Bruna Giannini è nominata consigliere di parità effettiva della provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae dell'avv. Bruna Giannini

Ha frequentato il liceo classico Enea Silvio Piccolomini di Siena.

Si è laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Siena il 29 marzo 1979 ha immediatamente iniziato la pratica professionale presso lo studio legale Pisillo, in Siena dove ha cominciato ad interessarsi di controversie individuali di lavoro.

Superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori presso la corte di appello di Firenze è iscritta all'albo degli avvocati di Siena dall'aprile 1984, ha iniziato l'attività di avvocato libero professionista nel proprio studio in Siena, via dei Gazzani n. 1.

È abilitata al patrocinio presso la Corte di cassazione e di giurisdizioni superiori.

Attraverso l'attività professionale e partecipazione attiva a convegni e dibattiti, si è specializzata, oltre che in diritto del lavoro, negli aspetti civilistici e penalistici del diritto di famiglia.

Dal 1992 svolge consulenza legale per il centro pari opportunità della provincia di Siena per il rispetto della parità uomo donna sia nell'ambito del lavoro che in quello della famiglia.

Dal 1995 svolge l'incarico di consigliere provinciale di parità.

Dal 1996 è membro del comitato tecnico scientifico del centro pari opportunità della provincia di Siena.

Ha partecipato, dal 1995 ad oggi, come relatore, a vari convegni inerenti il tema delle pari opportunità ed al ruolo e alle funzioni di consigliere di parità organizzati, sia livello regionale che provinciale, dall'amministrazione provinciale di Siena, dal comune di Siena, dall'amministrazione provinciale di Grosseto, dall'amministrazione provinciale di Frosinone.

Ha partecipato alle riunioni delle consigliere di parità della regione Toscana.

Ha partecipato alle riunioni della Commisione tripartita provinciale ed alle sub-commissioni della stessa dal momento della loro istituzione.

Ha collaborato alla stesura di progetti, poi approvati dalla regione Toscana, contro i maltrattamenti alle donne.

Ha tenuto lezioni e dibattiti presso le scuole superiori della Val d'Elsa e della Val di Chiana sui temi dei diritti individuali e della parità uomo donna, ai fini della divulgazione del tema della parità tra uomini e donne della legislazione sia sociale che lavoristica.

Ha pubblicato articoli o collaborato alle loro redazione, sui giornali locali al fine di diffondere e divulgare la conoscenza diffusa delle tematiche inerenti l'uguaglianza uomo donna e le pari opportunità sia nel campo del lavoro che in quello dell'imprenditoria.

01A8795

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 agosto 2001.

Istituzione ad Altamura di una sezione staccata dell'ufficio di Gioia del Colle.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Istituzione della sezione staccata di Altamura.

1.1. È istituita ad Altamura, quale struttura di livello non dirigenziale, una sezione staccata dell'ufficio di Gioia del Colle.

1.2. Con successivo atto verrà stabilita la data di attivazione della sezione staccata di cui al punto 1.1.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'istituzione ad Altamura di una sezione staccata dell'ufficio di Gioia del Colle. Le sezioni staccate costituiscono strutture decentrate degli uffici locali dell'Agenzia, con il compito di facilitare l'accesso ai servizi da parte dei contribuenti (informazione e assistenza, attribuzione e variazione del codice fiscale e della partita IVA, registrazione di atti, ecc.). Tali strutture sono previste dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia (art. 5, comma 2, ultimo periodo) e svolgono le medesime attività già esercitate dalle sezioni staccate degli uffici delle entrate.

La decisione di istituire una sezione staccata ad Altamura è motivata dal fatto che il comune di Altamura e quelli ad esso limitrofi costituiscono un'area assai popolosa e mal collegata con Gioia del Colle.

L'avvio della nuova sczione staccata sarà disposto con successivo atto. I locali destinati ad ospitare la predetta struttura verranno messi a disposizione gratuitamente dalla locale amministrazione comunale, secondo gli impegni da essa assunti.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 6 agosto 2001

p. *Il direttore:* BEFERA

01A9197

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 agosto 2001.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001. (Deliberazione n. 539/01/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 agosto 2001;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni e integrazioni;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2001, è stato indetto per il giorno di domenica 7 ottobre 2001 il *referendum* popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per il *referendum* popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», indetto per il giorno 7 ottobre 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento del *referendum* di cui al comma 1.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

b) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera *a)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro il quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti. L'Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei predetti soggetti ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 14-15,59; terza fascia 22-23,59; quarta fascia 9-10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere *e)* ed *f)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli

o contrarie al quesito referendario hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere *e)* ed *f)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei conteni-

tori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera *b)*, nei confronti di ogni comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del *referendum*, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte dei votanti.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al *referendum* sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali relativi al *referendum* le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi

chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico referendario» con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al *referendum* di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati al *referendum* sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati al *referendum*.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 7 agosto 2001

Il presidente: CHELI

01A9177

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della dipendenza del consolato onorario in Chisinau (Repubblica Moldova)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1

Il Consolato onorario in Chisinau (Repubblica Moldova) è posto alla dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bucarest (Romania) a partire dal 1° ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A9178

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 agosto 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9138
Yen giapponese	110,34
Corona danese	7,4453
Lira Sterlina	0,63270
Corona svedese	9,3350
Franco svizzero	1,5183
Corona islandese	89,04
Corona norvegese	8,1325
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57399
Corona ceca	34,022
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,73
Litas lituano	3,6547
Lat lettone	0,5674
Lira maltese	0,4067
Zloty polacco	3,9205
Leu romeno	27202
Tallero sloveno	219,5267
Corona slovacca	43,170
Lira turca	1292000
Dollaro australiano	1,7120
Dollaro canadese	1,4053
Dollaro di Hong Kong	7,1275
Dollaro neozelandese	2,0870
Dollaro di Singapore	1,6037
Won sudcoreano	1174,74
Rand sudafricano	7,5420

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9211

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione MARMOMACC - Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie, in Verona.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione MARMOMACC - Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie che avrà luogo a Verona dal 27 settembre al 30 settembre 2001.

01A9191

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Interventi per la formazione degli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea. (Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 142, lettera *h*).

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DEI PROGETTI - ANNUALITÀ 2001

AVVISO N. 8
DEL 23 luglio 2001

1. *Premessa.*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove interventi finalizzati alla formazione professionale degli italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Alla corretta ed efficace realizzazione di tali interventi collabora con il Ministero degli affari esteri, in particolare, attraverso la vigilanza e la verifica degli uffici consolari competenti per territorio.

Il presente avviso, acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero (C.G.I.E.), delinea gli obiettivi delle azioni ammissibili e definisce i criteri e le procedure per accedere ai relativi finanziamenti.

2. *Obiettivi.*

Gli interventi sono destinati ai cittadini italiani residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, che, completato l'obbligo scolastico, devono:

formarsi;

migliorare le proprie competenze per l'inserimento lavorativo nel Paese ospitante o per un eventuale rientro in Italia.

Gli interventi si articolano in tre azioni da sviluppare attraverso proposte progettuali mirate:

alla qualificazione, aggiornamento e riqualificazione, in particolare nelle situazioni in cui non sono disponibili o fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale;

alla promozione di lavoro autonomo ed, in particolare, al sostegno della microimprenditorialità;

alla formazione e aggiornamento per formatori.

Nelle azioni formative è possibile la sperimentazione di processi innovativi e percorsi formativi integrati, anche utilizzando le tecniche della formazione a distanza.

3. *Proponenti.*

Possono presentare progetti:

enti ed organismi di formazione aventi sede legale in Italia ed operanti nel territorio nazionale;

associazioni ed enti, operanti in favore degli italiani all'estero, legalmente riconosciuti in Italia;

imprese e loro consorzi aventi sede legale in Italia ed operanti nel Paese ospitante, purché costituite da almeno dodici mesi. È data facoltà alle imprese, rispondenti ai requisiti precedentemente indicati, di costituirsi in Associazioni temporanee di imprese (ATI) o di scopo (ATS), per il raggiungimento delle finalità previste dai progetti.

In quest'ultimo caso, al progetto deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dichiarazione d'impegno alla costituzione della stessa.

I soggetti proponenti devono documentare di:

avere tra i propri fini la formazione professionale (copia statuto o atto costitutivo);

disporre di strutture e capacità organizzative idonee;

avere attivato validi collegamenti con istituzioni ed organizzazioni del Paese in cui si intende attuare l'intervento formativo.

In particolare, essi devono esplicitamente indicare, nella domanda di finanziamento allegata al progetto, l'ubicazione della propria sede operativa nel Paese in cui intendono realizzare le azioni formative, ovvero, in alternativa, la struttura o l'organizzazione locale fornitrice del necessario supporto logistico, producendo l'accordo posto in essere con quest'ultima.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'interruzione e di conseguenza l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione, di cui al successivo punto 8 del presente avviso.

4. *Destinatari.*

I destinatari degli interventi sono:

cittadini italiani inoccupati o disoccupati che, avendo completato l'obbligo scolastico, previsto nel Paese di residenza, hanno interesse a:

partecipare a corsi di formazione per acquisire le necessarie competenze professionali per lo svolgimento di attività lavorativa sia subordinata che autonoma nel Paese ospitante;

conseguire una specializzazione per un migliore inserimento nel mercato del lavoro locale;

cittadini italiani occupati presso aziende presenti nel territorio del Paese ospitante per i quali occorre: aggiornare, riqualificare, riconvertire, la propria capacità lavorativa, a condizione che il contratto di lavoro preveda come sede, per l'attività del lavoratore, una località del Paese ospitante per almeno due anni;

cittadini italiani impegnati nelle attività formative finanziate come formatori.

Per cittadini italiani residenti all'estero, si intendono cittadini con passaporto italiano rilasciato dalla competente autorità consolare.

5. *Durata degli interventi ed esami finali.*

Gli interventi devono avere, in linea di principio, la seguente durata:

600 ore per attività di formazione di base, di riqualificazione e di riconversione della professionalità, di cui non meno del 10% da destinare allo svolgimento di moduli di stage in strutture aziendali collocate nel Paese di riferimento o in Italia (purché non vengano superati i parametri di finanziamento, come da successivo punto 7);

400 ore per attività di formazione volta a promuovere lavoro autonomo e nuova imprenditorialità;

300 ore per attività di specializzazione;

200 ore per attività formative per occupati;

300 ore per attività formative per formatori.

Ogni progetto, la cui durata non può essere superiore a 12 mesi, deve limitare l'ambito di realizzazione ad una sola circoscrizione consolare.

Le attività corsuali sono svolte regolarmente, se risulta aver frequentato e terminato il corso almeno il 60% degli allievi iscritti con un minimo di ore/presenza pari o superiore al 70% del monte ore finanziato. Qualora il 60% degli iscritti risulti inferiore alle 10 unità, i costi del progetto non saranno comunque rendicontabili.

Gli esami finali, se previsti, sono realizzati in base al decreto interministeriale, in corso di adozione al momento della pubblicazione del presente avviso.

6. *Inammissibilità.*

Non sono ammessi alla fase valutativa i progetti che:

sono pervenuti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre i limiti e le modalità previsti al successivo punto 13;

non sono corredati della domanda di finanziamento firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente (allegato *A*) e compilata in ogni sua parte;

sono presentati non utilizzando l'apposito formulario (allegato *B*);

per i quali non risulta pervenuto nei termini, almeno via fax (06/43588081; 06/43588545) o e-mail (EPatrizi@minlavoro.it oppure MLippolis@minlavoro.it), il richiesto parere consolare di cui al successivo punto 13 del presente avviso.

7. *Piano finanziario e costi ammissibili.*

Il piano finanziario deve essere predisposto sulla base del modello inserito nel formulario di presentazione (allegato *B*).

Il riconoscimento dei costi eleggibili viene determinato sulla base delle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 4 agosto 1995) «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo» così come integrata e modificata dalla circolare n. 258 del 4 novembre 1995 «Integrazioni e modifiche alla circolare n. 98/95» e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997) «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal Fondo sociale europeo».

I costi relativi alla formazione a distanza e la produzione di materiale multimediale devono essere esplicitati in modo analitico.

Sono altresì da considerarsi applicabili tutte le ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione del Fondo sociale europeo, nonché il Vademecum per le procedure gestionali degli interventi destinati agli italiani residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, reperibile al seguente indirizzo informatico www.europalavoro.it

Il costo medio orario per allievo non può superare L. 40.000, salvo eventuali eccezioni, che devono essere analiticamente dimostrate e provate. In sede di valutazione la congruità dei costi e delle prestazioni deve essere esaminata tenendo in evidenza il parere consolare, con riferimento a quelli propri del Paese in cui si intende realizzare il progetto formativo.

Nel piano finanziario deve essere prevista la voce «Monitoraggio, controllo di qualità e verifica dei risultati» come fase di autovalutazione successiva alla conclusione del progetto stesso. Di questa attività deve essere predisposta dal soggetto proponente apposita relazione, che è da considerare a tutti gli effetti parte integrante del rendiconto.

Per i corsi, che si concludono con gli esami finali, di cui al punto 5, nel piano finanziario devono essere indicate le spese riferite alle commissioni d'esame. In caso di mancata previsione, tali spese sono a totale carico del soggetto proponente.

Non sono riconosciuti i costi relativi alle attività delegate, salvo che per apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Non sono inoltre riconosciuti i costi relativi ad attività svolte prima della sottoscrizione dell'atto di concessione del finanziamento.

8. *Valutazione dei progetti.*

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede mediante un comitato tecnico, composto di esperti nominati con apposito decreto, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.

Il comitato tecnico prima di procedere alla valutazione:

a) acquisisce i pareri consolari pervenuti nei termini indicati al punto 13 del presente avviso;

b) verifica i requisiti di cui al punto 3 del presente avviso.

Qualora tale parere sia negativo o il requisito sia mancante, il progetto è escluso dalla successiva fase di valutazione.

Il comitato tecnico procede alla valutazione sulla base dei seguenti criteri:

Macroarea n. 1 - Caratteristiche del proponente:

	Punteggio
Collegamento con le Istituzioni, Parti Sociali e/o Organismi del paese di riferimento	MAX 30
Esperienza nel settore o nella attività proposta	MAX 40
Esperienza nel settore o nella attività proposta, secondo le risultanze del parere consolare	MAX 40
Capacità organizzativa	MAX 40
Partnership e rapporto con il territorio interessato	MAX 50
Totale massimo raggiungibile	**200**

Macroarea n. 2 – Caratteristiche di merito del progetto

	Punteggio
Descrizione degli obiettivi, secondo quanto previsto dal parere consolare in merito all'effettiva difficoltà dei cittadini italiani ad accedere a similari percorsi formativi nell'ambito del locale sistema di formazione professionale	MAX 30
Coerenza tra azioni proposte, metodologie e obiettivi dichiarati	MAX 40
Rilevanza degli elementi di innovatività del progetto e modalità di svolgimento delle attività e coerenza con gli elementi innovativi	MAX 50
Accordi e/o protocolli d'intesa con le istituzioni della Circoscrizione nel cui territorio si realizzano le attività formative (università, camere di commercio ecc) attestante la validità progettuale dell'intervento formativo ed il loro svolgimento nello stesso	MAX 20
Sviluppo di partenariati locali	MAX 30
Articolazione modulare delle azioni	MAX 20
Metodologie didattiche adottate con particolare riferimento alla formazione a distanza	MAX 20
Sistemi di valutazione del progetto e relative fasi e procedure	MAX 30
Modalità di informazione sul progetto	MAX 10
Modalità di pubblicizzazione dei risultati	MAX 10
Modalità di certificazione delle competenze	MAX 40
Totale massimo raggiungibile	**300**

Macroarea n. 3a – Coerenza del progetto con le politiche dell'occupazione e del lavoro

	Punteggio
Grado di occupazione dei formati , opportunamente documentata con lettera di intenti relativi all'assunzione	MAX 100
Coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, all'utilizzo sul territorio della qualifica professionale rilasciata, secondo le risultanze del parere consolare	MAX 60
Effettive possibilità offerte ai formati di inserirsi nella attività produttiva del Paese ospitante (documenti sottoscritti da Istituzioni pubbliche e private) o in caso di rientro in Italia	MAX 60
Tipo di lavoro autonomo, che si preveda essere svolto dai partecipanti al percorso formativo, dopo aver conseguito le competenze necessarie	MAX 80
Totale massimo raggiungibile	**300**

Macroarea n. 3b – Coerenza del progetto con le politiche dell'occupazione e del lavoro

	Punteggio
Collegamento del Progetto formativo con le esigenze aziendali	MAX 100
Coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locale e, soprattutto, all'utilizzo sul territorio della qualifica professionale rilasciata, secondo le risultanze del parere consolare	MAX 60
Effettive possibilità offerte ai formati di inserirsi nella attività produttiva del Paese ospitante (documenti sottoscritti da Istituzioni pubbliche e private) o in caso di rientro in Italia	MAX 60
Spendibilità delle competenze acquisite in altre realtà	MAX 80
Totale massimo raggiungibile	**300**

Macroarea n. 4 – Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto

	Punteggio
Rapporto tra costo e risultati previsti	MAX 60
Coerenza tra costi e durata della attività di cui al punto 5	MAX 30
Percentuale del costo del progetto finanziato dalle autorità e/o istituzioni locali	MAX 70
Percentuale del proponente al finanziamento del progetto	MAX 40
Totale massimo raggiungibile	**200**

RIEPILOGO MACROAREE E PUNTEGGI

	PUNTEGGIO
Macroarea n.1 - Caratteristiche del proponente	200
Macroarea n.2 - Caratteristiche di merito del progetto	300
Macroarea n.3 - Coerenza del progetto con le politiche dell'occupazione e del lavoro (3a/3b)	300
Macroarea n.4 - Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto	200
TOTALE MASSIMO RAGGIUNGIBILE	**1000**

Sono dichiarati non finanziabili i progetti il cui punteggio di valutazione è inferiore a 450 punti.

Al fine di garantire il contributo finanziario ad un congruo numero di azioni formative, idonee a rispondere alle esigenze delle realtà che registrano un elevato numero di cittadini italiani, viene attribuito un punteggio aggiuntivo, secondo lo schema di seguito riportato, a quei progetti, che, dichiarati ammissibili e finanziabili, devono essere realizzati negli Stati indicati di seguito in tabella.

PAESE	**POPOLAZIONE CITTADINI ITALIANI** (Dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri per l'annualità 2001, aggiornati ad ottobre 2000)	**PUNTEGGIO**
ARGENTINA	570.055	100
SVIZZERA	527.720	100
BRASILE	306.721	60
STATI UNITI	214.677	40
CANADA	131.763	20
VENEZUELA	130.113	20
AUSTRALIA	119.381	20
URUGUAY	57.150	10
SUD AFRICA	38.537	10
CILE	38.410	10

9. *Concessione ed erogazione del finanziamento.*

Per l'annualità 2001, nell'ambito dello stanziamento di lire 40 miliardi, previsto a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modifiche, sono finanziati i progetti che hanno conseguito un punteggio superiore a quello della soglia stabilita dal presente avviso.

L'erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità:

il 25%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività, da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il 25%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto, dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il 25%, quale terza anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto, dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della seconda anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il restante 25%, a saldo, dopo la verifica finale da parte della rappresentanza consolare.

10. *Obblighi dei soggetti per lo svolgimento delle attività.*

I soggetti finanziati devono attenersi alla normativa sulla trasparenza e sulla certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996.

Gli obblighi degli stessi sono precisati nell'atto di concessione del contributo predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, i soggetti finanziati devono avere, per quanto compatibili, i requisiti indicati nel decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 166/2001 del 25 maggio 2001 che recita «Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema della formazione professionale».

11. *Verifiche* in itinere *ed* ex post.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di effettuare, a campione, nelle aree geografiche interessate verifiche rivolte ad accertare, sotto l'aspetto contabile e del raggiungimento degli obiettivi, la regolarità e l'efficacia dell'intervento formativo. Per coprire i costi relativi viene riservata la quota del 1% dello stanziamento complessivo per l'annualità 2001.

12. *Modalità e termini per la presentazione dei progetti.*

I soggetti proponenti sono tenuti a presentare domanda di contributo, formulata secondo lo schema di cui all'allegato *A*, per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso.

Le domande, i relativi formulari, redatti utilizzando l'allegato *B*, ed eventuali allegati, devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL Divisione V - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma, entro le ore 14 del cinquantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna può essere effettuata anche a mano.

I progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili.

Entro la stessa data una copia del progetto deve essere inviata al consolato generale d'Italia nella cui circoscrizione si svolge l'attività proposta. In caso di mancanza della struttura consolare dovranno essere inviati all'ambasciata d'Italia competente per territorio.

Gli estremi di tali invii devono essere comunicati al Ministero del lavoro contestualmente alla domanda di finanziamento.

Il mancato invio dei progetti all'ufficio consolare competente per territorio, ovvero l'omessa attestazione di tale invio, comporta l'esclusione dei progetti stessi dalla valutazione, di cui al punto 8 del presente avviso.

La stessa autorità consolare in stretto coordinamento con la competente ambasciata, sentiti i rappresentanti eletti dalle collettività italiane all'estero (COMITES) e le competenti autorità locali, dovrà formulare un articolato e chiaro parere in merito all'efficacia del progetto in rapporto alle politiche del lavoro locali.

Detto parere dovrà essere fatto pervenire, anche via fax n. 0039-06-43588081 o e-mail, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL Divisione V - vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma, entro il centoduesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, informandone contemporaneamente la propria ambasciata.

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO *A*

Al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – U.C.O.F.P.L.
Divisione V
Vicolo d'Aste, 12
00159 - R O M A

OGGETTO: Domanda di contributo finanziario per il progetto presentato nell'ambito dell'Avviso n.___________________.

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. ______________________ pubblicato nella G.U. n. ________________ del __________________, si trasmette domanda di contributo finanziario per la realizzazione del progetto "____"

Il budget del Progetto è:

- Costo complessivo Lit. ________________________ € _________________
- Finanziamento nazionale richiesto Lit. ________________________ € _________________
- Finanziamento Paese di attuazione Lit. ________________________ € _________________
- Contributo del proponente Lit. ________________________ € _________________

Estremi della trasmissione delle copie del Progetto al:

- Consolato di ____ _________________

Ai sensi del punto 3 dell'Avviso la sottostante sezione deve essere compilata obbligatoriamente, pena la non ammissione del Progetto alla fase di valutazione.

- Ubicazione dell'eventuale propria sede operativa nella Circoscrizione Consolare in cui si intende realizzare l'intervento formativo: ______________________________ **OVVERO**

- Struttura o Organizzazione locale fornitrice del supporto operativo: ____

Timbro del proponente e firma del legale rappresentante

____

Si rimette in allegato ed in duplice copia, il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, e la seguente documentazione allegata:

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
____

Timbro del proponente e firma del legale rappresentante

____

Data ______________________________

ALLEGATO *B*

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

Per Progetti di Formazione Professionale relativi a

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI ITALIANI RESIDENTI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

(Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998 art. 142 lett. h)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente formulario è composto da 3 sezioni:

- SEZIONE 1: Proponente
- SEZIONE 2: Progetto
- SEZIONE 3: Piano finanziario del Progetto

OGNI FORMULARIO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UN SOLO PROGETTO

Il Formulario deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante ed inviato, in duplice copia, insieme alla domanda di finanziamento al

Ministero del Lavoro, Ufficio Centrale O.F.P.L. - Divisione V – Vicolo d'Aste 12 – 00159 Roma

Un'ulteriore copia deve essere inviata al:
Consolato nella cui circoscrizione si attua il Progetto

IL PRESENTE FORMULARIO DEVE ESSERE COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Parte riservata all'U.C.O.F.P.L.

Numero Protocollo ______________________ Numero fascicolo ____________________

Circoscrizione Consolare ____

Proponente ____

Progetto ammesso alla valutazione ☐ SI ☐ NO

Motivo dell'eventuale inammissibilità ____

____

ENTE PROPONENTE:

____

____

TITOLO DEL PROGETTO:

____

____

CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO:

____

____

____

Costo complessivo del Progetto	L.	€
Finanziamento richiesto	L.	€
Cofinanziamento di Istituzione o Autorità del Paese ospitante	L.	€
Tipologia del finanziamento pubblico	L.	€
Quota di partecipazione del proponente	L.	€

Timbro e firma del legale rappresentante

Data________________________ ________________________________

Sezione 1 – Soggetto proponente

1.1 Ente proponente
Denominazione o Ragione Sociale

1.2 Natura Giuridica

1.3 Tipologia proponente
☐ Ente od Organismo di Formazione
☐ Associazione od Organismo operante in favore degli italiani all'estero
☐ Imprese o loro consorzi, ATI costituite o da costituire

1.4 Indirizzo Sede Legale

Città e CAP ____________________
Indirizzo ____________________
Telefono ____________________
Fax ____________________

1.5 Anno di fondazione o di costituzione

1.6 Ubicazione Sedi Operative in Italia e all'estero:

1____________ **5**____________
2____________ **6**____________
3____________ **7**____________
4____________ **8**____________

1.7 Organico
(indicare esclusivamente le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato)
Numero Dirigenti ____________
Numero Quadri ____________
Numero Impiegati ____________
Numero Docenti ____________
Numero Ausiliari ____________
Numero Operai ____________ TOTALE____________

1.8 Rappresentante Legale

1.9 Attività formative realizzate dal proponente nel periodo 1997 – 1999

(per ogni anno indicare il numero di corsi e la loro durata complessiva in ore, il numero dei corsi nei quali è stato rilasciato un attestato di qualifica, i principali settori di intervento, il numero di allievi formati e quant'altro ritenuto utile a qualificare il proponente)

1.10 Collegamento con Organizzazioni locali di Formazione Professionale e/o le Parti Sociali

Il proponente è collegato con Organizzazioni locali di F.P. o con le Parti Sociali dello Stato di riferimento

❑ SI ❑ NO

Se SI esplicitare le modalità attraverso le quali tale collegamento si realizza.

Sezione 2 - Progetto

2.1 Destinatari
(Esclusivamente cittadini italiani)

☐ Disoccupati e inoccupati aventi l'esigenza di qualificare la propria professionalità o di specializzarsi
☐ Occupati aventi l'esigenza di aggiornarsi, di riqualificarsi e/o di riconvertirsi
☐ Formatori

2.2 Tipologia dell'intervento
(indicare una sola tipologia per progetto)

☐ Qualificazione, aggiornamento, riqualificazione in particolare nelle situazioni in cui non sono disponibili o fruibili da parte dei lavoratori iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale.

☐ Promozione di lavoro autonomo e sostegno dello sviluppo della microimprenditorialità in particolare nel settore dell'artigianato, del turismo, dei servizi sociali.

☐ Formazione e aggiornamento dei formatori.

2.2 .1 processi innovativi e percorsi formativi integrati

☐ Nel progetto sono previsti processi innovativi e percorsi formativi integrati.

❑ SI ❑ NO

2.3.1 Descrizione sintetica del Progetto:

Descrivere, in particolare, gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, l'articolazione degli interventi e i risultati che si intendono conseguire, evidenziando le eventuali tecniche della formazione a distanza.

2.3.2 Durata
La durata del progetto è:

☐ 600 ore, per attività di formazione di base, di riqualificazione e di riconversione della professionalità
☐ 400 ore, per attività di formazione volta a promuovere lavoro autonomo e nuova imprenditorialità
☐ 300 ore per attività di specializzazione
☐ 200 ore, per attività formativa per occupati
☐ 300 ore, per attività formativa per formatori

2.4 Motivazioni del Progetto:

Descrivere le esigenze alle quali il Progetto intende rispondere indicando le fonti di riferimento per la relativa analisi. Evidenziare, in particolare, la spendibilità sul territorio delle competenze acquisite ed il tipo di lavoro che potrà essere svolto dai partecipanti al percorso formativo una volta acquisita la relativa qualifica. Nel caso di formazione per creazione di impresa indicare, in modo puntuale, possibili sbocchi operativi.

2.5 Elementi caratterizzanti l'iniziativa.

2.5.1 Partnership

Il proponente intende attivare collaborazioni con altri soggetti? ❑ SI ❑ NO

Indicare i partner (associazioni ed organizzazioni di settore, istituzioni formative, scientifiche e di ricerca) previsti specificando le motivazioni della scelta e le modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta. Allegare, se esistono, eventuali accordi o documenti di impegno.

2.5.2 Soggetti terzi

Alcune parti delle attività verranno realizzate da soggetti terzi? ❑ SI ❑ NO
(fatto salvo quanto disposto dalle Circolari 98/95 e 130/95 del Ministero del Lavoro)

Se Si, compilare la scheda successiva:

SCHEDA SOGGETTI TERZI

Denominazione	***Tipologia (*)***	***Attività affidate***	***Ragione dell'affidamento***	***Incidenza % sul costo complessivo del progetto***

(*) elenco delle tipologie di partner da indicare nella tabella:
A) organizzazioni sindacali dei lavoratori, B) associazioni di impresa, C) associazioni ed organizzazioni di settore, D) istituzioni formative, E) istituzioni scientifiche e di ricerca, F) imprese, G) altro (specificare)

2.5.3 Cofinanziamento da parte delle Autorità locali

Il Progetto è cofinanziato da parte di Istituzioni o Autorità del Paese ospitante? ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare i soggetti e l'ammontare del cofinanziamento.

2.5.4 Accordi con le Parti Sociali e/ o con le Istituzioni locali

Il Progetto è riconducibile ad accordi con Istituzioni, rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro italiane o del Paese ospitante? ❑ SI ❑ NO

Se SI darne sintetica descrizione indicandone i riferimenti e produrre relativa documentazione.

2.5.5 Azioni di informazione e pubblicizzazione
(descriverle).

2.5.6 Individuazione e selezione degli utenti
Descrivere come vengono individuati gli utenti e le procedure di selezione attuate.

2.5.7 Attrezzature e tecniche didattiche.
Indicare le tecniche didattiche adottate e le attrezzature didattiche utilizzate per la realizzazione dei programmi previsti. Per la formazione a distanza descrivere attrezzature e procedure.

2.5.8 Personale docente

Indicare, con le relative percentuali, se il personale docente è:

❑ Dipendente ______%

❑ Collaboratore ______%

❑ Altro (specificare) ____________________________ ______%

Descrivere in termini qualitativi le tipologie e le caratteristiche del personale docente

____

____

____

____

____

2.5.9 Modalità di realizzazione delle attività di stage

Per quanto riguarda lo stage, indicato nel progetto, esplicitare quanto segue:

- Progettazione e preparazione sia dal punto di vista organizzativo che didattico:

- Durata (per moduli di tirocinio in azienda nel rispetto del minimo inserito nell'Avviso)

- Luogo di svolgimento

- Enti presso i quali sarà effettuato lo stage (motivare la scelta)

- Modalità di svolgimento: (attività che svolgeranno i corsisti, come e da chi saranno seguiti)

- Quali risultati si pensa di ricavarne da un punto di vista sia formativo che, eventualmente, occupazionale:

2.6 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Descrivere le azioni di "monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati".

2.7 Modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite

0 **Conoscenze e competenze da sviluppare**

(Descrivere, per ciascuna figura professionale in uscita, le conoscenze e le competenze tecniche e professionali di base e trasversali da sviluppare con il percorso formativo (cfr. anche Decreto interministeriale MLPS-MAE in corso di pubblicazione sulla G.U).

1 **Verifiche ed esami**

Sono previste verifiche in itinere? ❑ SI ❑ NO

Sono previsti esami finali? ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare il tipo di prove previste

2 **Attestati**

(Precisare di quali attestati è previsto il rilascio)

❑ Attestato di frequenza

❑ Attestato di qualifica professionale (D.I. MLPS-MAE) (specificare l'ambito di validità)

❑ Certificazione valida nel Paese ospitante

❑ Altro (specificare indicando l'ambito di validità)

2.8 Descrizione sintetica del singolo corso previsto dal Progetto
(Compilare una pagina per ognuno dei corsi previsti nel Progetto)

CORSO N°______

Tipologia Corso ______________________________

Soggetti destinatari ______________________________

Luogo di svolgimento del Corso ______________________________

Durata totale in ore ______________________________

Luogo di svolgimento dello stage, se previsto ______________________________

Numero ore dello stage ______________________________

Costo del Corso (vedi voci del Piano Finanziario Sez. 3):

- Totale spese per il personale docente ______________________________
- Totale spese per gli allievi ______________________________
- Totale spese di gestione e funzionamento ______________________________
- Totale altre spese ______________________________
- Spese di coordinamento ______________________________
- **Costo totale del Corso** ______________________________
- **Costo orario per allievo** ______________________________

Descrivere brevemente i contenuti e l'articolazione del Corso:

2.9 Scheda riepilogativa dei Corsi

N. Corso	Tipologia	Luogo di svolgimento	N. Destinatari	Durata in ore	N. ore stage
		TOTALI			

SEZIONE 3 - PIANO FINANZIARIO

3.1 Finanziamento del Progetto

Voci	Importo	%	Importo	%
Costo complessivo del progetto	L.	100,00	€	100,00
Finanziamento richiesto	L.		€	
Cofinanziamento di Istituzioni o Autorità del Paese ospitante	L.		€	
Quota di partecipazione del proponente	L.		€	

3.2 Riepilogo delle voci di costo

Voci	Preventivo	%	Preventivo	%
Costo attività didattica interna	L.		€	
Costo attività didattica esterna	L.		€	
Costo allievi	L.		€	
Costo di gestione e di funzionamento	L.		€	
Costi diretti specifici del progetto	L.		€	
Totale	L.		€	100,00

Affinché i costi possano essere considerati ammissibili devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. figurare nell'elenco dei costi ammissibili (cfr. le Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 98/95 del 4 agosto 1995: "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE", Supplemento n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1995, n. 130/95 del 25 ottobre 1995: "Integrazione e rettifiche alla Circolare n. 98/95 concernente natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE", Supplemento n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1995 e n. 101 del 17 luglio 1997 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE", Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997;
2. essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
3. essere giustificati da prove documentali originali;
4. essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
5. essere sostenuti o impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente e la fine dell'azione prevista;
6. essere contenuti nei limiti degli importi che saranno approvati nel preventivo:

Per quanto riguarda l'IVA occorre fare riferimento alla legge 24 dicembre 1993, n. 633, rilevando che l'imposta rappresenta un costo riconoscibile ogni volta che è indetraibile, vale a dire ogni volta che il soggetto è nell'impossibilità di recuperarla. In tale caso, il costo totale dell'intervento sarà stato calcolato al lordo dell'IVA.

3.3 Spese per docenti

	Numero	Ore	Costo medio orario	Totale retribuzione
1. Personale docente interno (1):				
2. Personale docente esterno - Totali				
Fascia A (2)				
Fascia B (2)				
Fascia C (2)				
3. Coordinatori interni (3)				
4. Coordinatori esterni (2)				
5. Tutor interni (4)				
6. Tutor esterni (2)				
7. Spese di viaggio vitto e alloggio personale docente (escluse quelle per l'eventuale stage)(5)				
Numero giorni complessivo				________________
Costo medio giornaliero				________________
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio personale docente				________________
Totale spese personale docente				________________

(1) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(2) cfr. Circolare n. 101/97 del 17 luglio 1997
(3) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(4) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(5) dovranno essere definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia, secondo apposita normativa regionale e/o nazionale in vigore e comunque non superiori al trattamento di I° dirigente.

3.4 Spese per allievi

1. Indennità di frequenza

Indennità frequenza allievi

Numero allievi ____________
Indennità oraria ____________
Assicurazione ____________
Ore presenza previste ____________

Totale indennità allievi ____________

Retribuzione lavoratori occupati

Numero lavoratori ____________
Costo medio lavoratori ____________

Totale retribuzione ____________

Totale indennità di frequenza (allievi+occupati) ____________

2. Spese di viaggio, vitto e alloggio (escluse quelle per l'eventuale stage)

numero allievi ____________
numero giorni ____________
costo giorno/allievo ____________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio ____________

3. Totale spese per allievi ____________

3.5 Spese di funzionamento, di gestione e di realizzazione del progetto

3.5.1 Materiali di consumo e attrezzature

Attrezzature didattiche

Affitto ____________________

Leasing ____________________

Ammortamento ____________________

manutenzione ordinaria ____________________

Totale spese per attrezzature didattiche ____________________

Materiali di consumo

materiale didattico ____________________

indumenti protettivi ____________________

Totale spese materiale di consumo ____________________

Attrezzature e materiali specifici del progetto(1)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ____________________

.... ____________________

....

.... ____________________

Totale spese per attrezzature e materiali specifici ____________________

Totale spese materiali di consumo e attrezzature ____________________

3.5.2 Spese per la Formazione a Distanza
Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa, relativa alla Formazione a Distanza:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa

Totale spese per FaD ____________________

3.5.3 Spese per stages

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa relativa ad attività di stage:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________

Totale spese per stages ____________________

3.5.4 Personale amministrativo

Personale dipendente (2)

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale retribuzione personale dipendente ____________

Consulenti esterni (3)

numero consulenti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale retribuzione consulenti esterni ____________

Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo (4)

giorni complessivi ____________

costo medio giornaliero ____________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio personale amministrativo ____________

Totale spese del personale amministrativo ____________

3.5.5 Spese generali

Immobili
affitto (5) ______________
ammortamento (6) ______________
manutenzione ordinaria, pulizie e condominio (7) ______________
Totale spese per immobili ______________

Spese amministrative
Cancelleria e stampati (8) ______________
Assicurazioni non relative agli allievi ______________
Illuminazione e forza motrice (7) ______________
Riscaldamento e condizionamento (7) ______________
Utenze gas e acqua (7) ______________
Spese telefoniche (7) ______________
Spese postali
Totale spese amministrative ______________

Spese generali necessarie alla realizzazione del progetto (9)
precisare le singole voci e il relativo costo
.... ______________
.... ______________
.... ______________
.... ______________
Totale spese generali necessarie alla realizzazione del progetto ______________

Spese derivanti da cariche sociali ______________

Totale spese generali ______________

3.5.6 Totale spese di funzionamento e gestione

____

(1) riportare nei registri di carico e scarico;
(2) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(3) è possibile il ricorso a tali figure soltanto per profili professionali specifici: consulenti fiscali, commercialisti, ecc.). Le ore effettive di impiego devono essere specificate nel contratto d'opera;
(4) per la loro definizione vale quanto detto a proposito del personale docente;
(5) solo per la superficie utilizzata per l'attività e per il periodo d'uso;
(6) rateo relativo al costo storico, alla superficie e al periodo;
(7) ove non compresi in affitto;
(8) riportare nei registri di carico e scarico;
(9) specificare.

3.6 Altre spese

1. Preparazione del progetto

Ideazione, progettazione e indagini di mercato (1) ________________
Elaborazione materiali e dispense ________________
Pubblicizzazione dell'intervento ________________
Selezione dei partecipanti
numero addetti ________________
ore di impiego ________________
costo medio orario ________________

Totale spese preparazione del progetto ________________

2. Orientamento dei partecipanti (1)
Precisare le singole voci ed il relativo costo

________________________________ ____________
________________________________ ____________
________________________________ ____________
________________________________ ____________
________________________________ ____________

Totale spese per attività di orientamento ____________

3. Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati. (1) e (2)

Totale spese per monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati ________________

4. Esami finali

numero addetti ____________
ore di impiego ____________
costo medio orario ____________

Totale spese per esami finali ________________

5. Informazione e pubblicità relativa al/ai corso/i

Totale spese per informazione pubblicità
____

6. Totale altre spese ________________

3.7 Costo medio orario per allievo relativo all'intero progetto ________________

(1) cfr. Circolare 98/95;
(2) se non già compresa nella collaborazione
(3) le spese di attivazione di un sito Internet sono rendicontabili, se l'uso è relativo ad attività di monitoraggio

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ' DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il Sottoscritto ____

Nato a ______________________________ Prov. ____________________

il ____

Residente a ______________________________ Prov. ____________________

Indirizzo ____

in qualità del rappresentante legale del proponente il Progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che le informazioni contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

____

01A8878

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mittoval»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 417 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale MITTOVAL:

«5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 20 compresse rivestite a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 026670036.

Società: Inverni della Beffa S.r.l. galleria Passsarella, 2 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Mittoval", "5 MG compresse rivestite a rilascio prolungato" 20 compresse rivestite a rilascio prolungato A.I.C. n. 026670036, prodotti anteriormente al 14 marzo 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 34 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 settembre 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coral»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 418 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale CORAL:

30 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024599019;

50 capsule 10 mg - A.I.C. n. 024599021;

«30» 14 compresse a ril mod 30 mg uso orale - A.I.C. n. 024599045;

«60» 14 compresse a ril mod 60 mg uso orale - A.I.C. n. 024599058.

Società: SO.SE.PHARM S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini via dei Castelli Romani, n. 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Coral", 30 capsule 10 mg A.I.C. n. 024599019, "Coral" 50 capsule 10 mg A.I.C. n. 024599021, "Coral" "30" 14 compresse a ril mod 30 mg uso orale A.I.C. n. 024599045; "Coral" "60" 14 compresse a ril mod 60 mg uso orale A.I.C. n. 024599058, prodotti anteriormente al 22 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1007 del 1° dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 21 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epatoxil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 419 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale EPATOXIL:

«400» 5f. liof. + 5f. solv. - A.I.C. n. 021964022.

Società: C&RF S.r.l. piazza Trento, 2 - 95128 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Epatoxil" "400" 5F. liof. + 5f. solv. - A.I.C. n. 021964022, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 663 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 19 luglio 2001».

01A8263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ginoxil, Reloxyl»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 420 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale GINOXIL, RELOXYL.

Società: Euroderm S.r.l. piazzale Aquileia, 8 - 20144 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Ginoxil", "Reloxyl", nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. di cui al decreto n. 1045 del 22 dicembre 2000 e prodotti anteriormente al 7 febbraio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 1045 del 22 dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 6 agosto 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optiray»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 421 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale OPTIRAY:

«320» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674035;

«320» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674047;

«320» 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 027674062;

«300» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674124;

«300» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674136;

«300» 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674148;

«350» 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674151;

«350» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674163;

«350» 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674175;

«240» 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674187;

«300» 10 siringhe pronte 30 ml - A.I.C. n. 027674199;

«300» 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674201.

Società: Mallinckrodt Medical GmbH Josef-Dietzgen strasse 1-3.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Optiray", "320" 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674035, "Optiray" "320" 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674047, "Optiray" "320" 1 flacone 200 ml - A.I.C. n. 027674062, "Optiray" "300" 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674124, "Optiray" "300" 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674136, "Optiray" "300" 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674148, "Optiray" "350" 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 027674151, "Optiray" "350" 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 027674163, "Optiray" "350" 1 flacone 150 ml - A.I.C. n. 027674175, "Optiray" "240" 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674187, "Optiray" "300" 10 siringhe pronte 30 ml - A.I.C. n. 027674199, "Optiray" "300" 10 siringhe pronte 50 ml - A.I.C. n. 027674201, prodotti anteriormente al 1º agosto 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 701 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broncho Vaxom»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 422 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale BRONCHO VAXOM:

AD 30 capsule - A.I.C. n. 026029064;

BB 30 capsule - A.I.C. n. 026029088.

Società: Byk Gulden Italia S.p.a. via Giotto, 1 - 20032 Cormano (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Broncho Vaxom", AD 30 capsule - A.I.C. n. 026029064, BB 30 capsule - A.I.C. n. 026029088, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 624 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 27 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucrager»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 423 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale SUCRAGER:

1 flac. sospensione os 200 ml 20% - A.I.C. n. 031811019;

30 bust divisib sosp uso orale 10 ml 20% - A.I.C. n. 031811033.

Società: Nutrifar S.r.l. via Cadore, 7 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità "Sucrager", 1 flac. sospensione os 200 ml 20% - A.I.C. n. 031811019, 30 bust divisib sosp uso orale 10 ml 20% - A.I.C. n. 031811033, prodotti anteriormente al 24 luglio 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 641 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 19 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primesin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 424 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale PRIMESIN:

«20 mg capsule» 28 capsule - A.I.C. n. 029416031;

«40 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 029416043;

«40 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 029416056.

Società: Schwarz Pharna S.p.a. S.r.l. via Gadames snc - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Primesin", "20 mg capsule" 28 capsule - A.I.C. n. 029416031, "Primesin" "40 mg capsule" 14 capsule - A.I.C. n. 029416043, "Primesin" "40 mg capsule rigide" 28 capsule - A.I.C. n. 029416056, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 884 del 16 dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 425 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale TAVOR:

«expidet» 20 discoidi 1 mg - A.I.C. n. 022531103;

«expidet» 20 discoidi 2,5 mg - A.I.C. n. 022531127;

flacone gocce 10 ml - A.I.C. n. 022531091;

iniettabile 5 fiale 4 mg - A.I.C. n. 022531139.

Società: Wyeth Medica Ireland little connell newbridige co. Kildare (Irlanda).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Tavor", "expidet" 20 discoidi 1 mg - A.I.C. n. 022531103, "Tavor" "expidet" 20 discoidi 2,5 mg - A.I.C. n. 022531127, "Tavor" flacone gocce 10 ml - A.I.C. n. 022531091, "Tavor" iniettabile 5 fiale 4 mg - A.I.C. n. 022531139, prodotti anteriormente all'8 giugno 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 507 del 12 aprile 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 giugno 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacacil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 426 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale BACACIL:

12 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024130039;

12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054.

Società: Pfizer italiana S.p.a. strada statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte «i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Bacacil", 12 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024130039, 12 compresse 1200 mg - A.I.C. n. 024130054, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 945 del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'11 luglio 2001».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8270

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1º giugno 2001 del Ministero dell'interno, recante: «Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2000 delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, relativamente alle amministrazioni provinciali, le note apposte dopo il quadro 7, vanno riportate in una pagina a parte dopo il quadro 6, e relativamente ai comuni, le note apposte dopo il quadro 7, vanno riportate in una pagina a parte dopo il quadro 6, mentre il quadro 18 va apposto nella stessa pagina del quadro 17.

Pertanto, a seguito della erronea impaginazione, devono intendersi apportate le seguenti correzioni nelle sotto riportate pagine del supplemento ordinario:

alla pag. 43, in merito al certificato relativo al conto di bilancio 2000 delle amministrazioni provinciali, le note apportate dopo il quadro 7 si intendono riportate in una pagina a parte dopo il quadro 6;

alla pag. 95, per quanto riguarda il certificato relativo al conto di bilancio 2000 dei comuni, le note apportate dopo il quadro 7 si intendono riportate in una pagina a parte dopo il quadro 6;

infine, alla pag. 115, il quadro 18 deve intendersi collocato nella stessa pagina del quadro 17.

Sono qui di seguito ripubblicati pertanto, in modo corretto, i modelli interessati:

segue QUADRO 6 - ANALISI DELLA SPESA PER TRASFERIMENTI, PER FUNZIONE E DESTINATARIO
(Migliaia di lire)

Codice	Spesa in c/capitale		
	Impegni	Pagamenti	
		in c/competenza	in c/residui
6 005			
6 010			
6 015			
6 020			
6 025			
6 030			
6 035			
6 040			
6 045			
6 050			
6 055			
6 060			
6 065			
6 070			
6 075			
6 080			
6 085			
6 090			
6 095			
6 100			
6 105			
6 110			
6 115			
6 120			
6 125			
6 130			
6 135			
6 140			
6 145			
6 150			
6 155	(IV)	(V)	(VI)

(1) Sono considerate in questa categoria le imprese private, le imprese controllate dal Comune (municipalizzate, speciali, consortili, società per azioni), i consorzi fra enti pubblici e privati. Sono comprese inoltre le IPAB ed altre organizzazioni simili che svolgono la loro attività in rapporto di convenzione (vedi nota 2).
(2) Sono considerate istituzioni senza scopo di lucro le Associazioni riconosciute e non, le Fondazioni, le Casse mutue, gli Enti di beneficenza, le Opere pie e le Società di mutuo soccorso, le altre istituzioni private con o senza personalità giuridica a condizione che non si finanzino in prevalenza con i ricavi della vendita di servizi. Sono escluse le IPAB ed altre organizzazioni simili che svolgono la loro attività in rapporto di convenzione, le quali rientrano tra le imprese.

(I) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 4 A - Impegni
(II) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 4 B - Pagamenti in c/competenza
(III) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 4 C - Pagamenti in c/residui
(IV) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 5 A - Impegni
(V) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 5 B - Pagamenti in c/competenza
(VI) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 5 C - Pagamenti in c/residui

QUADRO 6 BIS - ANALISI DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ENTI PUBBLICI PER DESTINATARIO

(Migliaia di lire)

Spese per trasferimenti destinate a:	Codice	Spesa corrente			Spesa in c/capitale		
		Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti	
			in c/competenza	in c/residui		in c/competenza	in c/residui
Stato	6 160						
Regioni	6 165						
Comuni e unione di Comuni	6 170						
Province e Aree metropolitane	6 175						
Comunità montane	6 180						
Aziende sanitarie e ospedaliere	6 185						
Altri Enti del settore pubblico	6 190						
Totale trasferimenti	6 195						

QUADRO 7 - DETTAGLIO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

(Migliaia di lire)

Spese in conto capitale destinate a:	Codice	Impegni	Pagamenti	
			in c/compet.	in c/res.
Acquisto di immobili	7 005			
Acquisto di aree	7 010			
Costruzione e manutenzione di opere in appalto	7 015			
Totale	7 020	(I)	(II)	(III)

(I) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 A - IMPEGNI
(II) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 B - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(III) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 C - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

segue QUADRO 6 - ANALISI DELLA SPESA PER TRASFERIMENTI, PER FUNZIONE E DESTINATARIO

(Migliaia di lire)

Codice	Spesa in c/capitale		
	Impegni	Pagamenti	
		in c/competenza	in c/residui
6 005			
6 010			
6 015			
6 020			
6 025			
6 030			
6 035			
6 040			
6 045			
6 050			
6 055			
6 060			
6 065			
6 070			
6 075			
6 080			
6 085			
6 090			
6 095			
6 100			
6 105			
6 110			
6 115			
6 120			
6 125			
6 130			
6 135			
6 140			
6 145			
6 150			
6 155			
6 160			
6 165			
6 170			
6 175			
6 180			
6 185			
6 190			
6 195			
6 200	(IV)	(V)	(VI)

(1) Sono considerate in questa categoria le imprese private, le imprese controllate dal Comune (municipalizzate, speciali, consortili, società per azioni), i consorzi fra enti pubblici e privati. Sono comprese inoltre le IPAB ed altre organizzazioni simili che svolgono la loro attività in rapporto di convenzione (vedi nota 2).
(2) Sono considerate istituzioni senza scopo di lucro le Associazioni riconosciute e non, le Fondazioni, le Casse mutue, gli Enti di beneficenza, le Opere pie e le Società di mutuo soccorso, le altre istituzioni private con o senza personalità giuridica a condizione che non si finanzino in prevalenza con i ricavi della vendita di servizi. Sono escluse le IPAB ed altre organizzazioni simili che svolgono la loro attività in rapporto di convenzione, le quali rientrano tra le imprese.

(I) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 4 A - Impegni
(II) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 4 B - Pagamenti in c/competenza
(III) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 4 C - Pagamenti in c/residui
(IV) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 5 A - Impegni
(V) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 5 B - Pagamenti in c/competenza
(VI) L'importo deve coincidere con il totale della colonna "trasferimenti" della sezione 5 C - Pagamenti in c/residui

QUADRO 6 BIS - ANALISI DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI AGLI ENTI PUBBLICI PER DESTINATARIO
(Migliaia di lire)

Spese per trasferimenti destinate a:	Codice	Spesa corrente			Spesa in c/capitale		
		Impegni	Pagamenti		Impegni	Pagamenti	
			in c/competenza	in c/residui		in c/competenza	in c/residui
Stato	6 205						
Regioni	6 210						
Comuni e unione di Comuni	6 215						
Province e Aree metropolitane	6 220						
Comunità montane	6 225						
Aziende sanitarie e ospedaliere	6 230						
Altri Enti del settore pubblico	6 235						
Totale trasferimenti	6 240						

QUADRO 7 - DETTAGLIO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
(Migliaia di lire)

Spese in conto capitale destinate a:	Codice	Impegni	Pagamenti	
			in c/competenza	in c/residui
Acquisto di immobili	7 005			
Acquisto di aree	7 010			
Costruzione e manutenzione di opere in appalto	7 015			
Totale	7 020	(I)	(II)	(III)

(I) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 A - IMPEGNI
(II) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 B - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
(III) Il totale deve coincidere con quello della prima colonna della sezione 5 C - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

QUADRO 17 - INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO E ATTIVITA' RILEVANTI	ALTRE VARIABILI		
	Unità di misura	Codice	Quantità
3 - Asili nido	- N. dei nidi	17001	
	- N. posti disponibili	17002	
	- Addetti	17003	
	di cui: - educatori	17004	
11 - Mense scolastiche	- Addetti	17005	
	- N. di strutture	17006	
	- Posti a sedere disponibili	17007	
	- Mq di superficie	17008	
16 - Teatri	- Addetti	17009	
	- Superficie delle strutture [Mq]	17010	
	- N. abbonamenti venduti	17011	
	- N. biglietti venduti	17012	
	- N. servizi accessori	17013	
17 - Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	- Superficie espositiva [Mq]	17014	
	- Addetti	17015	
	- Giorni annuali di apertura	17016	
	- N. mostre temp. organizzate	17017	
22 - Altri servizi			
22.1 - Trasporto scolastico	- Addetti	17018	
	- N. di scuolabus	17019	
	- Capienza scuolabus (N. posti)	17020	
	- N. di corse giornaliere	17021	
	- N. di iscritti al servizio	17022	
22.2 - Strutture residenziali e ricoveri per anziani	- Addetti	17023	
	- N. di strutture	17024	
	- N. di posti disponibili	17025	
	- N. di utenti al 31.12	17026	

QUADRO 18 - INFORMAZIONI INTEGRATIVE DEI SERVIZI DIVERSI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO	ALTRE VARIABILI		
	Unità di misura	Codice	Quantità
5 - Trasporti pubblici	- N. mezzi di trasporto funzionanti al 31.12	18001	
	- Addetti	18002	
	- Km annui percorsi	18003	
	- N. di biglietti venduti	18004	
	- N. di abbonamenti venduti	18005	

01A9165

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035